

Il Seggio elettorale

Percorso di autoformazione
per Rappresentanti di lista

Sommario

Il Seggio elettorale	pagina 2
Il Seggio speciale	" 2
Il Presidente	" 3
Il Vicepresidente	" 4
Il Segretario	" 4
Gli Scrutatori	" 4
Rappresentanti di Lista	" 5
Costituzione del seggio elettorale	" 7
Autenticazione delle schede elettorali	" 8
Le operazioni di voto	" 8
La votazione	" 9
Elettori fisicamente impediti	" 10
Come si vota	" 10
Inizio delle operazioni di scrutinio	" 10
Come si svolge lo scrutinio	" 11
Criteri generali per lo scrutinio	" 12
NORME SPECIFICHE	" 13
Elezioni europee	" 13
Elezioni politiche	" 13
Camera dei deputati	" 13
Senato della Repubblica	" 13
Elezioni regionali	" 13
Elezioni provinciali	" 14
Il ballottaggio	" 14
Elezioni comunali nei comuni superiori a 15.000 abitanti	" 14
Il ballottaggio	" 15
Elezioni comunali nei comuni fino a 15.000 abitanti	" 15

Esempi di voto

Per comuni fino a 5.000 abitanti	pagina 16
Per comuni da 5.001 a 15.000	" 25
Per comuni sopra i 15.000	" 35
Elezioni europee	" 44



Introduzione

La complessità delle operazioni elettorali, e la diversità tra i vari sistemi di voto (Parlamento - Regioni - Province - Comuni) impone, a chi si appresta a svolgere questo delicato compito, di essere adeguatamente formato. Chi passerà le ore a veder votare e poi ad assistere allo spoglio dovrà armarsi di santa pazienza, per affrontare possibili situazioni di tensione, ma dovrà anche portare, con se, una buona dose di fermezza nel far rispettare la legge e la volontà dell'elettore. Questo prontuario offre le istruzioni per l'uso corretto delle norme che regolano la giornata di "lavoro" dello scrutatore che, a sua volta, deve fare proprie le capacità di pazienza e fermezza necessarie per portare a termine il compito.

■ Il Seggio elettorale

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgono all'interno del seggio elettorale.

Ogni seggio, o ufficio elettorale di sezione, è composto da un presidente, e un numero di scrutatori variabile in funzione al tipo di elezione (di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente), da un segretario e dai rappresentanti di lista.



Tutti i membri del seggio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, a tutti gli effetti, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

■ Il Seggio speciale

Il seggio speciale è l'ufficio elettorale di sezione istituito appositamente per consentire il voto ai degenti in ospedali e case di cura con un numero di posti letto superiore a 100 ed anche per consentire quello dei detenuti nelle case circondariali o di custodia cautelare.

Ricoverati e detenuti che desiderano votare devono fare richiesta entro tre giorni dalla data del voto al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (nella richiesta deve essere specificato il numero della sezione territoriale di appartenenza). Spetta al sindaco provvedere a comporre gli elenchi dei votanti nei

seggi speciali e a fornire ai presidenti dei seggi di origine gli elenchi dei propri elettori iscritti nei seggi speciali.

Il seggio speciale è costituito da un presidente e da due scrutatori (uno dei quali assume le funzioni di segretario) che vengono nominati seguendo le stesse norme che regolano la nomina di quelli dei seggi territoriali. Negli ospedali e nelle carceri le operazioni di voto si svolgono negli stessi orari previsti per la votazione. Anche in questi uffici elettorali è prevista la figura del rappresentante di lista che deve essere, quindi, appositamente designato.

Nelle piccole strutture ospedaliere, invece, (quelle con un numero di posti letto inferiore a 100) non viene istituito il seggio speciale. I ricoverati in queste case di cura potranno comunque votare. Il presidente del seggio ordinario nel cui territorio sono collocate tali strutture, in accordo con il sindaco, prende contatto con il direttore sanitario per concordare l'orario (compreso tra quelli delle votazioni) in cui recarsi nella struttura accompagnato da uno scrutatore estratto a sorte tra quelli del seggio e dal segretario, per consentire ai ricoverati di votare.

I rappresentanti di lista possono assistere alle operazioni di voto di questi "Seggi volanti". Anzi, è bene che seguano con attenzione queste operazioni e che si accertino che l'esercizio del voto avvenga secondo i criteri previsti dalle norme (accertamento dell'identità degli elettori, segretezza del voto).

■ *Il Presidente*

Il presidente di seggio è nominato dalla Corte d'Appello. Qualora il presidente nominato al momento di "prendere servizio" dovesse non essere in condizioni di presentarsi al seggio e non vi fosse modo per la Corte di Appello di provvedere alla sua sostituzione, il sindaco dovrà prendere il suo posto o, cosa assai più probabile, nominare un suo delegato.

Tra i suoi poteri ha quello di:

- sovrintendere e dirigere tutte le operazioni di voto;
- disporre, qualora ce ne fosse bisogno e solo nei casi previsti dalla legge, degli agenti di Pubblica Sicurezza e delle Forze Armate;
- decidere sui reclami, anche orali, in via provvisoria, facendo risultare a verbale, le difficoltà e gli incidenti che possono sorgere;
- decidere sulla nullità dei voti e, sempre in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati;
- spiegare agli elettori, qualora ne facessero richiesta, le modalità per la votazione, ma deve astenersi rigorosamente da ogni richiamo, anche indiretto, alle liste presentate evitando di manifestare in alcun modo la sua preferenza per questa o quella lista.

■ *Il Vicepresidente*

Il vicepresidente, nominato dal presidente tra gli scrutatori, fa le veci del presidente in caso di sua temporanea assenza o impedimento. È obbligatorio, quindi, che l'uno o l'altro debba necessariamente essere presente in tutte le fasi di attività del seggio, siano esse quelle di insediamento, di voto o di scrutinio.

■ *Il Segretario*

Il segretario di seggio è scelto direttamente dal presidente tra gli iscritti e le iscritte nelle liste elettorali del comune.

L'unico requisito che è richiesto per svolgere questa funzione, è quello di essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Tra i suoi compiti:

- assistere il presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio;
- provvedere, in particolare, alla compilazione dei verbali con l'obbligo di scrivervi ed allegarvi fedelmente tutte le dichiarazioni, proteste o reclami presentati dagli scrutatori, dai rappresentanti di lista e dagli elettori. Se rifiuta di inserire a verbale i reclami è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con pena pecuniaria.

■ *Gli Scrutatori*

Sono in numero variabile, tre o quattro per seggio a seconda delle elezioni e vengono nominati dalla Commissione elettorale comunale tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno prima del voto.

La stessa Commissione provvede anche alla formazione di una graduatoria di scrutatori "supplenti" che vengono nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimenti.

Se al momento dell'insediamento del seggio alcuni o tutti gli scrutatori non si presentano, il presidente del seggio li sostituisce chiamando alternativamente l'elettore o l'elettrice più giovane e poi il più anziano presenti in quel momento, purché siano in possesso del titolo di scuola dell'obbligo. Molto più facilmente il Presidente si rivolge all'Ufficio comunale affinché vengano nominati i "supplenti" definiti dalla Commissione elettorale comunale.

Vi sono alcune condizioni che non consentono di essere inseriti negli albi degli scrutatori, benché non esplicitamente previsto dalla legge. Appare ovvio che queste stesse cause di esclusione valgono anche per gli elettori chiamati a sostituire scrutatori non presentatisi. La norma infatti recita: sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti del Ministero degli Interni, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- gli appartenenti alle forze armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali dei comuni;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Compiti degli scrutatori sono:

- gestire e controllare tutte le operazioni che si svolgono nel seggio;
- autenticare (firmare) le schede;
- identificare gli elettori per il voto;
- essere interpellati dal presidente prima di ogni decisione;
- presentare proposte per migliorare l'andamento delle votazioni;
- far mettere a verbale qualsiasi osservazione o reclamo che essi ritengano opportuno anche se in contrasto con le decisioni del presidente.

Rappresentanti di lista

I rappresentanti di lista effettivi o supplenti vengono designati dai delegati di lista. Sono due, uno effettivo e uno supplente appunto, per ciascun seggio del comune. Come è ovvio, la loro nomina è una opportunità e non un obbligo. Riuscire ad individuare rappresentanti di lista per ciascun seggio è certo una impresa molto complicata, ma è indispensabile riuscire a garantire ovunque una efficace presenza di nostri rappresentanti.



Per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista bisogna essere elettori del comune per le elezioni comunali, dei comuni della Provincia per le elezioni provinciali, dei comuni della Regione per le elezioni regionali, dei comuni della Circoscrizione elettorale per le elezioni del Parlamento. Chi svolgerà questo incarico potrà esercitare il diritto di voto nella sezione in cui è nominato, l'importante è che sia iscritto in una sezione elettorale del comune. Si consiglia comunque di votare nella propria sezione al fine di agevolare i conteggi finali della sezione.

L'atto di designazione deve essere presentato entro il venerdì antecedente al voto al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione al presidente del seggio. Tale atto può, eventualmente, essere consegnato direttamente ai singoli presidenti dei seggi nel pomeriggio del sabato al momento dell'insediamento

dei seggi o direttamente la domenica purché prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Tra i loro compiti:

- i rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione cui siano stati assegnati, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in sua prossimità, ma sempre in un luogo che permetta loro di seguire l'andamento delle operazioni elettorali;
- possono (anzi devono, se del caso) far inserire a verbale eventuali dichiarazioni in caso di ogni pur minima incongruenza durante tutte le operazioni elettorali come ad esempio far presente al presidente del seggio eventuali indebite interferenze (anche e soprattutto da parte di rappresentanti di lista di altre liste), richiamare l'attenzione del presidente e far mettere a verbale dal segretario tutte le azioni che possano inficiare la validità della votazione e la serenità dei componenti del seggio e degli elettori.

E' bene far verbalizzare eventuali violazioni o contestazioni contestualmente all'avvenimento, rimandare nel tempo potrebbe significare riportarlo sminuendone il significato. Occorre ricordarsi che nessun rappresentante di lista è autorizzato a toccare le schede elettorali e il materiale presente nel seggio, e quindi occorre controllare che quelli delle altre liste rispettino questa norma.

Durante le votazioni, il rappresentante di lista ha diritto di essere presente ma, in nessun modo, può recare intralcio posizionandosi, ad esempio, nelle immediate vicinanze delle cabine elettorali o, comunque, assumendo un atteggiamento che, nel complesso, sia in grado di ritardare l'andamento del voto;

- ha il dovere, qualora venga a conoscenza di violazioni, di far rispettare le disposizioni di legge che vietano l'esercizio di qualsiasi forma di propaganda politica nel raggio di 200 metri dal seggio (art. 9 comma 2 Legge 212/1956) e, anche, di segnalare al presidente, affinché provveda ad allontanarli, la presenza di estranei nello spazio riservato all'ufficio elettorale e l'eventuale illegittima interferenza di chiunque non autorizzato. E' auspicabile, pertanto, che, soprattutto durante le votazioni, i rappresentanti di lista facciano sentire la propria presenza attiva anche al di fuori del seggio di competenza e che utilizzino le pause dal seggio in modo proficuo, non allontanandosi a tempo indeterminato dalla zona delle votazioni, ma anzi esercitando un rigoroso controllo dei luoghi immediatamente adiacenti al seggio stesso;
- avvertire senza indugio gli agenti di Pubblica Sicurezza quando si assista al compimento, da parte di chiunque, dei cosiddetti reati elettorali più tipici, quali, ad esempio, ogni forma di corruzione verso gli elettori (promessa o dazione di danaro) oppure qualsiasi minaccia o costrizione per far votare a favore di un

candidato o impedire il voto, oppure chiedendo all'elettore di fotografare in cabina la scheda votata;

- è superfluo rammentare che anche i rappresentanti di lista di altre liste o candidati faranno sentire la loro presenza sia all'interno del seggio che nelle vicinanze del medesimo, per cui si raccomanda la massima vigilanza e visibilità;
- hanno diritto di apporre la propria firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi del seggio, nonché sui sigilli apposti alle finestre ed agli accessi della sala di votazione. E' bene ricordare che tutte le persone che appongono la firma sulle strisce di chiusura devono obbligatoriamente essere presenti al momento della riapertura dei seggi.
- inoltre, possono accertare l'identità di elettori sprovvisti di documenti alla pari di qualsiasi altro elettore già noto al seggio;
- possono indossare un distintivo con il solo contrassegno della lista che li ha nominati e senza nessun altro segno che possa essere interpretato come propaganda elettorale. Inoltre, il distintivo medesimo può essere portato solo ed esclusivamente all'interno del seggio di competenza. È, ovviamente, opportuno che ciascuno dei nostri rappresentanti di lista porti sempre in evidenza il simbolo. È vietato indossare un distintivo con impresso il nome del candidato.

È bene ricordare che la legge sulla protezione dei dati personali fa divieto a chiunque, ovvero a tutti i componenti del seggio rappresentanti di lista compresi, di compilare elenchi di persone che non abbiano votato.

Infine, è importante tenere presente che se le designazioni sono state fatte nel modo dovuto, ovvero il venerdì antecedente le elezioni, i rappresentanti di lista possono presentarsi al seggio anche in un momento diverso dal suo insediamento.

È bene però, soprattutto per quelli che consegnano la designazione direttamente al presidente, che i rappresentanti di lista si presentino al seggio il sabato pomeriggio in modo da conoscere presidente e scrutatori e verificare l'eventuale presenza di rappresentanti di liste concorrenti.

■ **Costituzione del seggio elettorale**

Il seggio si costituisce alle ore 16.00 del sabato antecedente il giorno delle elezioni. Per la validità delle operazioni elettorali occorre che almeno tre membri del seggio (presidente, segretario e scrutatori) fra i quali il presidente o il vicepresidente, siano sempre presenti a tutte le operazioni.

Se al momento dell'insediamento del seggio alcuni o tutti gli scrutatori non si presentano, il presidente del seggio li sostituisce chiamando alternativamente l'elettore più giovane e poi il più anziano presenti in quel momento, purché siano in possesso del titolo di scuola dell'obbligo. Molto più facilmente il Presidente si rivolge all'Ufficio comunale affinché vengano nominati i "supplenti" definiti dalla Commissione elettorale comunale.

I rappresentanti di lista non possono sostituire gli scrutatori assenti.

■ *Autenticazioni delle schede elettorali*

La prima operazione da compiere è l'autenticazione delle schede elettorali. È questa una operazione delicata e da fare con molta attenzione.

Occorre sempre contare le schede e autenticarle in numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nel registro di seggio.

Il presidente estrae a sorte il numero progressivo d'ogni gruppo di 100 schede, le quali sono essere autenticate dagli scrutatori designati. Apre quindi il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa. Nel verbale si deve fare menzione del numero di schede firmate da ciascuno scrutatore.



Successivamente il presidente imprime il bollo nella parte posteriore di ciascuna scheda, riponendole tutte nella stessa cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste. Durante le operazioni nessuno

può allontanarsi dalla sala. Compiute queste operazioni, il presidente chiude le schede, sia quelle firmate e timbrate, sia le altre, in apposite scatole, chiude la sala dove è insediato il seggio e rimanda le ulteriori operazioni alla riapertura, alle ore 07.00 di domenica.

È opportuno che i rappresentanti di lista, sia quelli nominati con l'atto presentato al Segretario comunale, ma soprattutto, quelli il cui atto viene consegnato direttamente al presidente del seggio, siano presenti fin dall'inizio delle operazioni, quindi dalle ore 16.00 del sabato.

■ *Le operazioni di voto*

Alle ore 07.00 della domenica si ricostituisce il seggio elettorale. Il presidente controlla che le scatole contenenti le schede elettorali e tutto il materiale del seg-

gio siano integre. Fatta questa operazione dichiara aperte le operazioni di voto. Si vota la domenica dalle ore 07.00 alle ore 23.00.

Per essere ammessi alle votazioni ciascun elettore deve mostrare la tessera elettorale personale, valida per 18 consultazioni, che sostituisce il vecchio certificato elettorale.

A chi dovesse presentarsi al seggio senza questa tessera si può dare l'indicazione di recarsi all'Ufficio elettorale del proprio comune per farsene rilasciare un duplicato. Gli Uffici elettorali dei comuni per legge, devono rimanere aperti durante le giornate di votazione.

Infine, per poter votare, occorre identificare l'elettore.

L'identificazione degli elettori può avvenire:

- mediante la carta d'identità o altro documento d'identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia;
- per attestazione di uno dei membri del seggio;
- per attestazione di un elettore del comune noto al seggio, e cioè conosciuto almeno da un membro della sezione o che sia già stato ammesso a votare in base ad un regolare documento d'identificazione.

Ai fini dell'identificazione degli elettori sono validi anche:

- le carte d'identità e gli altri documenti d'identificazione, anche scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionali ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;
- le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.

Nel caso in cui l'elettore manchi di documento valido e per lui garantisca un membro del seggio, vanno registrati gli estremi del documento dell'elettore che ha effettuato il riconoscimento.

Non sono validi i documenti senza fotografia.

■ La votazione

Riconosciuta l'identità dell'elettore, il presidente gli consegna la scheda aperta. Dopo aver votato l'elettore deve, prima di uscire dalla cabina ripiegare la scheda e successivamente riconsegnarla al presidente.

Uno dei membri del seggio accerta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore nell'apposita colonna del registro, e appone il timbro della sezione sulla tessera elettorale.

- se l'elettore non restituisce la scheda, egli non può più votare e di ciò se ne prende nota nel verbale e nella lista;
- se l'elettore restituisce una scheda irregolare priva di firma o di bollo, egli non può più votare; la scheda non è posta nell'urna, è vidimata e allegata al verbale, e se ne prende nota anche nella lista accanto al nome dell'elettore;
- se l'elettore vota fuori dalla cabina, il presidente deve ritirare la scheda dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto;
- se un elettore si accorge che la scheda consegnatagli è deteriorata oppure egli stesso l'ha deteriorata per negligenza o ignoranza, o per errore ha sbagliato a esprimere il proprio voto, può richiedere una nuova scheda al presidente, previa restituzione della precedente debitamente ripiegata.

■ **Elettori fisicamente impediti**

Gli elettori fisicamente impediti all'esercizio del voto, e solo loro, possono essere accompagnati in cabina. La legge considera come tali soltanto "i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento d'analogia gravità". L'accompagnatore deve essere un elettore membro della famiglia e, solo in mancanza, può essere altra persona da questi liberamente scelta. In ogni caso deve essere elettore del comune.

Nessuno può effettuare la funzione d'accompagnatore più di una volta. È obbligatoria la registrazione del verbale della votazione con accompagnamento, indicandone il motivo specifico, il nome dell'autorità che ha accertato l'impedimento ed il nome dell'accompagnatore. L'eventuale certificato medico, rilasciato dal distretto Asl va allegato al verbale. E' valido anche il certificato permanente.

■ **Come si vota**

Per votare l'elettore deve tracciare un segno con la matita copiativa che gli viene consegnata insieme alla scheda. È valido qualsiasi segno che renda esplicita la volontà dell'elettore. ***Non sono valide scritte che possano far presupporre la volontà dell'elettore di farsi riconoscere.***

■ **Inizio delle operazioni di scrutinio**

Lo scrutinio ha inizio alla chiusura delle operazioni di voto. Lo spoglio avviene secondo l'ordine di priorità: Elezioni europee, Senato della repubblica, Camera dei deputati, Regionali, Provinciali, Comunali, Circostrizionali.

In caso di elezioni contemporanee, lo scrutinio prosegue nella giornata di lunedì alle ore 14.00.

■ *Come si svolge lo scrutinio*

Prima di cominciare lo scrutinio vero e proprio, cioè prima di esaminare le schede per attribuire i voti di lista e le preferenze, si procede ad una operazione importante e delicata: il conteggio degli elettori e delle schede votate. Occorre verificare che il numero degli elettori corrisponda a quanto riportato sui registri di seggio, e che le schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori e delle elettrici che hanno votato sottraendo dalle schede inizialmente autenticate quelle autenticate ma non utilizzate.

I registri di seggio e le schede non autenticate e quelle autenticate ma non utilizzate, devono essere consegnate all'ufficio comunale prima di aprire le urne contenenti le schede votate.

Conclusa questa operazione uno scrutatore, designato con sorteggio, estrae successivamente dall'urna ciascuna scheda e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce l'espressione di voto. Il presidente passa la scheda ad un altro scrutatore, il quale, insieme al segretario, prende nota del numero dei voti. Questo ultimo proclama ad alta voce i voti. Un terzo scrutatore pone la scheda scrutinata nella cassetta dalla quale sono state tolte le schede non usate. Quando una scheda non contiene alcuna espressione di voto deve essere immediatamente timbrata sul retro.



Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il Presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati. È suo compito, anche, leggere ad alta voce questi dati e accertarsi che vengano correttamente riportati nel verbale. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedente non è stata posta nella cassetta, ed è vietato per le elezioni comunali eseguire lo scrutinio dei voti di preferenza separatamente dallo scrutinio dei voti di lista.

■ *Criteri generali per lo scrutinio*

La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

I rappresentanti di lista devono tenere presente questo principio e difendere sempre la volontà dell'elettore.

Vi è un altro principio altrettanto importante nella giurisprudenza elettorale. Le schede devono essere annullate ogni qualvolta si abbia il sospetto che sia stato apposto un segno di riconoscimento, nel senso che la scheda rechi segni, scritte o espressioni che inequivocabilmente siano idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità.

Tratti di matita strani, segni particolari o, dove sia prevista la preferenza, la stessa venga indicata attraverso i numeri anziché il cognome del candidato sono elementi che potrebbero ritenersi in buona ragione segni identificativi e quindi le schede vanno annullate. È vietato infatti indicare la preferenza con un numero.

Ogni qualvolta il rappresentante di lista ritenga che una scheda sia votata in maniera non conforme deve chiederne l'annullamento. Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide, in via provvisoria, il presidente di seggio.

È bene ricordare che qualunque cosa accada nel seggio, sia nella fase di voto che in quella di scrutinio, se non è verbalizzata "non esiste". Quindi, la contestazione deve essere sempre messa a verbale.

Le schede contestate, sia quelle il cui voto è stato attribuito sia quelle i cui voti non sono stati attribuiti, devono essere messe in apposite buste che saranno poi consegnate all'ufficio elettorale centrale per la successiva verifica.

Occorre ricordare che in sede di riesame presso l'ufficio elettorale centrale è possibile assegnare o annullare una serie di voti che in sede di scrutinio sono stati contestati. Per questa ragione bisogna ricordarlo, può essere noioso ma è indispensabile, far mettere a verbale ogni contestazione.

NORME SPECIFICHE

– Elezioni europee –

Ciascun elettore può votare per una sola lista. Il voto si esprime tracciando un segno con la matita sul simbolo della lista prescelta. È possibile, anche, tracciare un segno nel rettangolo nel quale il simbolo della lista che si desidera votare è contenuto.

E' possibile indicare fino ad un massimo di tre voti di preferenza purché una sia di genere diverso. In caso di due preferenze queste possono essere dello stesso genere. E' vietato indicare la preferenza con i numeri.

– Elezioni politiche –

Camera dei deputati

Ciascun elettore può votare per una sola lista. Il voto si esprime tracciando un segno con la matita sul simbolo della lista prescelta. È possibile, anche, tracciare un segno nel rettangolo nel quale il simbolo della lista che si desidera votare è contenuto.

Non è possibile indicare voti di preferenza.

Senato della Repubblica

Come per l'elezione della Camera, anche per il Senato ciascun elettore può votare per una sola lista. Il voto si esprime tracciando un segno con la matita sul simbolo della lista prescelta. È possibile, anche, tracciare un segno nel rettangolo nel quale il simbolo della lista che si desidera votare è contenuto.

Non è possibile indicare voti di preferenza.

– Elezioni regionali –

Ciascun elettore può votare un solo candidato alla carica di Presidente della Regione. E' consentito il voto disgiunto, cioè è possibile votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione diverso da quello collegato con la lista prescelta.

È possibile esprimere il voto in diversi modi:

- tracciando un segno nel rettangolo in cui è riportato il cognome ed il nome del candidato prescelto. In questo caso il voto sarà attribuito solo al candidato alla carica di Presidente della Regione;
- tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, il voto va alla lista prescelta e al candidato alla carica di Presidente della Regione cui la lista è collegata;

- tracciando un segno sul nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Regione prescelto e sul simbolo della lista scelta non collegata al candidato sindaco.

È anche possibile esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati della lista che è stata votata.

La preferenza deve essere espressa scrivendo il cognome del candidato nella riga stampata a fianco del contrassegno. In caso di omonimia deve essere scritto anche il nome del candidato.

È vietato indicare la preferenza con il numero di lista.

– Elezioni provinciali –

Ciascun elettore può votare un solo candidato alla carica di Presidente. *Per le elezioni provinciali non è consentito il voto disgiunto*, cioè non è possibile votare per un candidato alla carica di Presidente della Provincia diverso da quello collegato al gruppo di candidati prescelto mentre è possibile esprimere il solo voto al candidato a Presidente.

N.B.: Alla data odierna sono sospese le elezioni provinciali

È possibile esprimere il voto in diversi modi:

- tracciando un segno solo sul nome del candidato presidente: il voto verrà attribuito solo al candidato presidente e a nessuna delle liste a lui collegate;
- tracciando un segno sul simbolo corrispondente alla lista prescelta. In questo caso il voto vale per il candidato alla carica di Presidente della Provincia, per il gruppo di candidati ad esso collegato, e per il candidato alla carica di consigliere provinciale il cui nominativo è già stampato alla sinistra del contrassegno.

■ *Il ballottaggio*

In caso di turno di ballottaggio il voto al candidato a Presidente della provincia deve essere espresso tracciando un segno sul rettangolo che ne contiene il cognome e il nome.

Sono comunque validi i voti espressi con un segno sul rettangolo che contiene il nome del candidato e i contrassegni dei partiti o sui contrassegni stessi.

– Elezioni comunali nei Comuni – superiori a 15.000 abitanti

Ciascun elettore può votare un solo candidato alla carica di Sindaco. Per l'elezione del Sindaco nei comuni con più di 15 mila abitanti è consentito il voto disgiunto, cioè è possibile votare per un candidato sindaco diverso da quello collegato con la lista prescelta.

È possibile esprimere il voto in diversi modi:

- tracciando un segno nel rettangolo in cui è riportato il cognome ed il nome del candidato prescelto. In questo caso il voto sarà attribuito solo al candidato sindaco;
- tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, il voto va alla lista prescelta e al candidato sindaco cui la lista è collegata;
- tracciando un segno sul nome e cognome del candidato sindaco prescelto e sul simbolo della lista scelta non collegata al candidato sindaco.

È possibile esprimere due voti di preferenza per i candidati della lista votata, purché di genere diverso. La preferenza deve essere espressa scrivendo il cognome del candidato nelle righe stampate a fianco del contrassegno. In caso di omonimia deve essere scritto anche il nome del candidato.

È vietato indicare la preferenza con il numero di lista.

■ **Il ballottaggio**

In caso di turno di ballottaggio il voto al candidato a Sindaco deve essere espresso tracciando un segno sul rettangolo che ne contiene il cognome e il nome.

Sono comunque validi i voti espressi con un segno sul rettangolo che contiene il nome del candidato e i contrassegni dei partiti o sui contrassegni stessi.

– Elezioni comunali nei Comuni – fino a 15.000 abitanti

La candidatura alla carica di Sindaco nei Comuni fino a 15.000 abitanti è collegata ad una sola lista. Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno o sul nominativo del Sindaco.

Non è possibile votare per un candidato alla carica di Sindaco diverso da quello collegato alla lista. I voti conseguiti dal candidato alla carica di Sindaco sono attribuiti alla lista ad esso collegata.



Nei comuni fino a 5.000 abitanti è possibile esprimere un voto di preferenza per i candidati della lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto.

Nei comuni sopra i 5.000 abitanti è possibile esprimere due voti di preferenza per i candidati della lista collegata al candidato alla carica di Sindaco prescelto, purché di genere diverso.



La preferenza deve essere espressa scrivendo il cognome del candidato nelle righe stampate a fianco del contrassegno. In caso di omonimia deve essere scritto anche il nome del candidato.

È vietato indicare la preferenza con il numero di lista.

Esempi di voto per Comuni fino a 5.000 abitanti

 <p>A ballot box divided into two sections. The top section contains a circle with the number '1' inside, crossed out with a large 'X'. To the right of this is the text 'NOME E COGNOME' also crossed out with a large 'X', and below it 'CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO'. A dotted line is at the bottom of this section.</p>
 <p>A ballot box divided into two sections. The top section contains a circle with the number '2' inside. To the right of this is the text 'NOME E COGNOME', and below it 'CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO'. A dotted line is at the bottom of this section.</p>

Il voto è valido sia per la lista n. 1 che per il candidato a sindaco ad essa collegato (art. 6, comma 1 D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

 <p>A ballot box divided into two sections. The top section contains a circle with the number '1' inside. To the right of this is the text 'NOME E COGNOME' crossed out with a large 'X', and below it 'CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO'. A dotted line is at the bottom of this section.</p>
 <p>A ballot box divided into two sections. The top section contains a circle with the number '2' inside. To the right of this is the text 'NOME E COGNOME', and below it 'CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO'. A dotted line is at the bottom of this section.</p>

L'indicazione di voto per il candidato a Sindaco vale anche come voto alla lista n. 1 collegata (art. 6, comma 2 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

Il voto è valido sia per la lista n. 1 che per il candidato a sindaco ad essa collegato (art. 71, comma 5, primo periodo D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267)

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 6, comma 1 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 71, comma 5, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267).

	<p>NOME E COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> <p>.....</p> <p>TIZIO</p> <p>.....</p>
	<p>NOME E COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> <p>.....</p>

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 71, comma 5, primo e secondo periodo, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267).

	<p>NOME E COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> <p>.....</p>
	<p>NOME E COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> <p>.....</p> <p>TIZIO</p> <p>.....</p>

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegata e a TIZIO (art. 71, comma 5, primo periodo, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267; art. 57, secondo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 6, comma 1, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 57, penultimo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. La scheda è nulla, perchè la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco avendo votato due candidati a sindaco (art. 64, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

	<p>NOME E COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> <p>.....</p> <p>TIZIO</p> <p>.....</p>
	<p>NOME E COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> <p>.....</p>

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. La scheda è nulla per l'impossibilità, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, di esprimere il cosiddetto voto disgiunto, cioè per un candidato a sindaco e, contemporaneamente, per una lista ad esso non collegata (art. 71, comma 5, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267).

	<p>NOME E COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> <p>.....</p>
	<p>NOME E COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> <p>.....</p> <p>TIZIO</p> <p>.....</p>

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. La scheda è nulla perchè la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (art. 64, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO TIZIO
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div>	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 5, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div>	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO TIZIO

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. La scheda è nulla perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco (art. 64, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570; art. 5, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n.132; art. 71, comma 5, D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267).

Se non viene fatto alcun segno sui simboli dei partiti e nel riquadro sbagliato viene scritto il nome di un candidato della Lega Nord, nell'esempio "TIZIO", si invitano i rappresentanti di lista a contestare la scheda dichiarando valida la preferenza per il nostro candidato in quanto si può desumere la volontà dell'elettore come da art. 57, comma 8, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. Paragrafo 94 delle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di Sezione". (*Libretto dei Presidenti di Seggio*).

	<p>NOME E COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> <p>.....3.....</p>
	<p>NOME E COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> <p>.....</p>

La scheda è nulla, perchè l'invalidità dell'espressione della preferenza mediante un numero non consente di attribuire il voto ad alcuna lista o candidato a sindaco (art. 71, comma 5, secondo periodo, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 64, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

	<p>NOME E COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> <p style="text-align: center;">TIZIO</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;">CAIO</p>
	<p>NOME E COGNOME</p> <p>CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> <p>.....</p>

TIZIO e CAIO sono candidati della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO. E' nulla la preferenza per CAIO (art. 57, ultimo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

Turno di Ballottaggio




La scheda, relativa al turno di ballottaggio, in qualsiasi comune con popolazione fino a 15.000 abitanti, è nulla perchè, fermo restando che nel turno di ballottaggio stesso la competizione è tra i due candidati alla carica di sindaco che nel primo turno hanno conseguito, in parità fra essi, il maggior numero di voti, i due segni di voto tracciati rendono non univoca la volontà espressa dall'elettore (art. 71, comma 6, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 6, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 64, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).



Esempi di voto per Comuni da 5001 fino a 15.000 abitanti

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	
.....	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	
.....	

Il voto è valido sia per la lista n. 1 che per il candidato a sindaco ad essa collegato (art. 6, comma 1, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132)

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	
.....	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	
.....	

L'indicazione di voto per il candidato a sindaco vale anche come voto alla lista n. 1 collegata (art. 6, comma 2, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	

Il voto è valido sia per la lista n. 1 che per il candidato a sindaco ad essa collegato (art. 71, comma 5, primo periodo D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267).

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 6, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 71, comma 5, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267).

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	
.....	
.....	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	
.....	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegata e a TIZIO (art. 71, comma 5, primo e secondo periodo, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267).

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	
.....	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	
.....	
.....	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 71, comma 5, primo periodo, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267; art. 57, secondo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 6, comma 1, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 57, penultimo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. La scheda è nulla, perchè la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco avendo votato due candidati a sindaco (art. 64, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. La scheda è nulla per l'impossibilità, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, di esprimere il così detto voto disgiunto, cioè per un candidato a sindaco e, contemporaneamente, per una lista ad esso non collegata (art. 71, comma 5, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267).

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. La scheda è nulla perchè la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco (art. 64, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div>	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 5, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 30px; height: 30px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div>	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1. La scheda è nulla perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco (art. 64, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570; art. 5, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n.132; art. 71, comma 5, D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267).

Se non viene fatto alcun segno sui simboli dei partiti e nel riquadro sbagliato viene scritto il nome di un candidato della Lega Nord, nell'esempio "TIZIO", si invitano i rappresentanti di lista a contestare la scheda dichiarando valida la preferenza per il nostro candidato in quanto si può desumere la volontà dell'elettore come da art. 57, comma 8, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. Paragrafo 94 delle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di Sezione". (*Libretto dei Presidenti di Seggio*).

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>	<p>NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div>	<p>NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> <p style="text-align: center;">CAIO</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 2. Il voto va al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1 e alla lista n. 1 stessa; è inefficace la preferenza per il candidato CAIO perchè compreso in una lista diversa da quella votata. (art. 6, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n.132; art. 57, quarto comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570)

<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">1</div>	<p>NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> <p style="text-align: center;">TIZIO</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;">2</div>	<p>NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 2. Il voto è valido per il candidato a sindaco collegato alla lista n. 1 e per la lista n. 1 stessa; è inefficace la preferenza per TIZIO (art. 6, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n.132; art. 57, quarto comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
3.....
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

La scheda è nulla, perchè l'invalidità dell'espressione della preferenza mediante un numero non consente di attribuire il voto ad alcuna lista o candidato a sindaco (art. 71, comma 5, secondo periodo del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 64, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO.....MEVIA.....
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

TIZIO e MEVIA sono candidati, di sesso diverso, della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a entrambi i candidati consiglieri, di sesso diverso, TIZIO e MEVIA. (art. 71, comma 5, secondo e terzo periodo, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267).

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO CAIO	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	

TIZIO e CAIO sono candidati, del medesimo sesso, della lista n. 1. Il votava alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e al solo candidato consigliere TIZIO. La seconda preferenza, per il candidato consigliere CAIO, è annullata perchè espressa per un candidato del medesimo sesso di quello indicato per primo. (art. 71, comma 5, terzo e quarto periodo, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267).

	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
TIZIO CAIO MEVIA	
	NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
.....	

TIZIO, CAIO e MEVIA sono candidati della lista n. 1. TIZIO e CAIO sono del medesimo sesso. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e ai due candidati TIZIO e MEVIA, in quanto di sesso tra loro diverso. La preferenza per il candidato CAIO è annullata perchè espressa per un candidato del medesimo sesso di quello indicato per primo (art. 71, comma 5, terzo e quarto periodo, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 57, ultimo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

Turno di Ballottaggio

	<input type="text" value="NOME E COGNOME"/>
	CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
	<input type="text" value="NOME E COGNOME"/>
	CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO

La scheda, relativa al turno di ballottaggio, in qualsiasi comune con popolazione fino a 15.000 abitanti, è nulla perchè, fermo restando che nel turno di ballottaggio stesso la competizione è tra i due candidati alla carica di sindaco che nel primo turno hanno conseguito, in parità fra essi, il maggior numero di voti, i due segni di voto tracciati rendono non univoca la volontà espressa dall'elettore (art. 71, comma 6, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267; art. 6, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 64, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).



Esempi di voto per Comuni sopra i 15.000 abitanti

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	

Il voto va alla lista n.1 e al candidato a sindaco ad essa collegato. (art. 72, comma 3, quarto periodo, del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	

Il voto va solo al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1 (art. 6, comma 3, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	

Il voto va alla lista n. 1 e al candidato a sindaco collegato con le liste 2 e 3 (art. 72, comma 3, quinto periodo, del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input checked="" type="checkbox"/>	TIZIO
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 6, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input type="checkbox"/> 1
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

E' valido solo il voto al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1; sono nulli i voti alle liste (art. 6, comma 3, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 69, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input checked="" type="checkbox"/>
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 3

E' valido solo il voto al candidato a sindaco collegato con la lista n. 1; sono nulli i voti alle liste, perchè l'elettore non si è espresso sulle liste stesse in maniera univoca (art. 6, comma 3, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 69, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
TIZIO.....
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (artt. 72, comma 3, quarto periodo, e 73, comma 3, del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
TIZIO.....
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, a TIZIO e al candidato a sindaco collegato con le liste 2 e 3 (artt. 72, comma 3, quinto periodo, e 73, comma 3, del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
TIZIO.....
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 5, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	TIZIO
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a TIZIO (art. 57, penultimo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	CAIO


CAIO è candidato a consigliere della lista n. 2: il voto va al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1, alla lista n. 2 e al candidato consigliere CAIO della stessa lista n. 2 (art. 72, comma 3, ultimo periodo, del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267; art. 5, comma 1, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	TIZIO
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
	

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: la scheda è nulla perchè la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco (art. 69, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input checked="" type="radio"/> 1
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input type="radio"/> 2 TIZIO
<input type="radio"/> 3

TIZIO è candidato a consigliere della lista n. 1: il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco collegato con le liste n. 2 e 3 e anche a TIZIO, candidato della lista n. 1 votata (art. 72, comma 3, quarto e quinto periodo, del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267; art. 57, secondo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input type="radio"/> 1	<input checked="" type="radio"/> 2
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input type="radio"/> 3 CAIO

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 3: il voto va alla lista n. 2 e al candidato a sindaco ad essa collegato; è inefficace la preferenza per il candidato CAIO perchè compreso in una lista diversa da quella votata (art. 57, quarto comma, T.U. 16 maggio 1960, n. 570; art. 6, comma 1, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input type="radio"/> 1
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
<input checked="" type="radio"/> 2 CAIO

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 3; il voto va alla lista n. 2 e al candidato a sindaco ad essa collegato; è inefficace la preferenza per il candidato CAIO perchè compreso in una lista diversa da quella votata (art. 57, quarto comma, T.U. 16 maggio 1960, n. 570; art. 72, comma 3, quarto periodo, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
1CAIO.....	
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
2	3

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 2. La scheda è nulla perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco. (art. 5, comma 1, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 73, comma 3, D.L. gs 18 agosto 2000, n. 267; art. 69, primo comma, T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
1	
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
2CAIO.....	3

CAIO è candidato a consigliere della lista n. 3. La scheda è nulla perchè contraddittoria, non essendosi la volontà dell'elettore manifestata in modo univoco (art. 5, comma 1, D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132; art. 73, comma 3, D.L. gs 18 agosto 2000, n. 267; art. 69, primo comma, T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
11.....	
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
2	3

Valido il voto di lista e valido il voto al candidato a sindaco collegato alla lista n. 1; è nullo il voto di preferenza perchè la legge non consente di esprimerlo numericamente (artt. 72, comma 3, quarto periodo, e 73, comma 3, del D.L. gs 18 agosto 2000, n. 267).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
1	1
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
2	3

La scheda è nulla perchè la legge non consente di esprimere la preferenza apponendo numeri (art. 73, comma 3, secondo periodo, del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267; e art. 69 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
1	TIZIO MEVIA
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
2	3

TIZIO e MEVIA sono candidati, di sesso diverso, della lista n. 1. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e a entrambi i candidati consiglieri di sesso diverso, TIZIO e MEVIA (art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
1	TIZIO CAIO
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
2	3

TIZIO e CAIO sono candidati, del medesimo sesso, della lista n. 1. Il voto va alla lista n.1, al candidato a sindaco ad essa collegato e al solo candidato consigliere TIZIO. La seconda preferenza, per il candidato consigliere CAIO, è annullata, perchè espressa per un candidato del medesimo sesso di quello indicato per primo (art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"> TIZIO CAIO MEVIA </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table> TIZIO CAIO MEVIA		
..... TIZIO CAIO MEVIA				
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;"> </td> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="width: 35%; padding: 2px;"> </td> </tr> </table>	
.....			

TIZIO, CAIO e MEVIA sono candidati della lista n. 1. TIZIO e CAIO sono del medesimo sesso. Il voto va alla lista n. 1, al candidato a sindaco ad essa collegato e ai due candidati TIZIO e MEVIA, in quanto di sesso tra loro diverso. La preferenza per il candidato CAIO è annullata perchè espressa per un candidato del medesimo sesso di quello indicato per primo (art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267; art. 57, ultimo comma, T.U. 16 maggio 1960, n. 570).

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"> TIZIO </td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table> TIZIO		
..... TIZIO				
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;"> </td> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: middle;">  </td> <td style="width: 35%; padding: 2px;"> </td> </tr> </table>	
.....			

Se non viene fatto alcun segno sui simboli dei partiti e nel riquadro sbagliato viene scritto il nome di un candidato della Lega Nord, nell'esempio "TIZIO", si invitano i rappresentanti di lista a contestare la scheda dichiarando valida la preferenza per il nostro candidato in quanto si può desumere la volontà dell'elettore come da art. 57, comma 8, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. Paragrafo 94 delle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di Sezione". (Libretto dei Presidenti di Sezione).

Turno di Ballottaggio

NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
1	
NOME E COGNOME CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO	
2	3 4

La scheda, relativa al turno di ballottaggio, è nulla, perchè, nel turno di ballottaggio stesso, sebbene la competizione sia tra i due candidati alla carica di sindaco, l'apposizione di un segno di voto su un contrassegno facente parte dello schieramento opposto rispetto a quello del candidato sindaco prescelto rende non univoca la volontà espressa dall'elettore (art. 72, comma 8, del D.L. gs 18 agosto 2000, n. 267; e art. 69, primo comma, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570).



Esempi di voto per le Elezioni europee

NOTA PER I RAPPRESENTANTI DI LISTA

Nel libretto ministeriale non sono previsti esempi. Ne segnaliamo alcuni per agevolare il compito dei rappresentanti di lista.

Il voto per le Elezioni Europee si esprime tracciando un segno sul simbolo della lista.

Si possono esprimere inoltre fino ad un massimo di tre preferenze.
In caso di tre preferenze una deve essere di genere diverso.


Il segno sul simbolo della lista ha la priorità sul voto di preferenza.

	ROSSI		_____ _____ _____
---	-------	---	-------------------------

ROSSI è candidato della lista n. 2. Il voto è valido per la lista n. 1. E' nulla la preferenza a ROSSI

	TIZIO		_____ _____ _____
---	-------	---	-------------------------

TIZIO è candidato della lista n. 1. Il voto è valido per la lista n. 1 e valida la preferenza per TIZIO.

	TIZIO – CAIO – ROSSI - VERDI		_____ _____ _____
---	---------------------------------	---	-------------------------

TIZIO – CAIO – ROSSI – VERDI sono candidati di genere maschile della lista n.1. Sono valide le preferenze a TIZIO e CAIO. Nulle le preferenze a ROSSI e VERDI in quanto si possono esprimere un massimo di tre preferenze ma una delle tre preferenze deve essere di genere diverso.

	TIZIO - CAIO ROSSI - BIANCHI		_____ _____ _____
--	---------------------------------	--	-------------------------

TIZIO – CAIO – ROSSI sono candidati di genere maschile, BIANCHI di genere femminile, tutti della lista n.1. Sono valide le preferenze a TIZIO e CAIO. Nulla la preferenza a ROSSI. Valida la preferenza a BIANCHI, anche se scritta come quarta preferenza, in quanto di genere diverso dalle altre due valide.

	_____ _____ _____		TIZIO
---	-------------------------	---	-------

Se non viene fatto alcun segno sui simboli dei partiti e nel riquadro sbagliato viene scritto il nome di un candidato della Lega Nord, nell'esempio "TIZIO", si invitano i rappresentanti di lista a contestare la scheda dichiarando valida la preferenza per il nostro candidato in quanto si può desumere la volontà dell'elettore come da art. 57, comma 8, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570. Paragrafo 97 delle "Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di Sezione". (*Libretto dei Presidenti di Seggio*).

Osservazioni

Osservazioni



Osservazioni



Osservazioni



Osservazioni



Osservazioni

